



La revisione contabile nelle società cooperative

di **Giorgio Gentili** - dottore commercialista in Macerata, Società di revisione "Sireco srl" di Roma

Nelle società cooperative l'obbligatorietà del collegio sindacale o dell'organo di controllo contabile è subordinata all'esistenza di diversi elementi. Invero, per la revisione contabile è importante verificare la normativa di riferimento applicata nell'ente:

- cooperativa con "norme della srl";

- 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Viste le varie casistiche è possibile illustrare le seguenti ipotesi:

- 1) La società cooperativa non ha nessuna delle sopra evidenzia-

Nel presente articolo vengono riportate alcune delle principali caratteristiche del collegio sindacale e dell'organo di controllo contabile nelle società cooperative

- collegio sindacale):
- per le Coop srl si ha in alternativa:
 - a) il collegio sindacale con funzioni controllo contabile (i membri del collegio devono essere tutti revisori);
 - b) il collegio sindacale senza funzioni controllo contabile e revisore contabile esterno.
- Per le Coop spa si ha in alternativa:
 - a) il collegio sindacale con funzioni controllo contabile (i membri del collegio devono essere tutti revisori);
 - b) il collegio sindacale senza funzioni controllo contabile e revisore contabile esterno.



- cooperativa con "norme della spa".

Inoltre, al fine di individuare l'obbligo del collegio sindacale nelle società cooperative è necessario verificare l'esistenza di almeno uno dei casi evidenziati nel seguente schema: i limiti dell'art. 2435 bis del codice civile sono i seguenti:

- totale attivo stato patrimoniale:

te quattro ipotesi (non vi è l'obbligo del collegio sindacale):

- per le Coop srl non si ha nessun obbligo;
 - per le Coop spa si ha l'obbligo comunque del controllo contabile.
- 2) Nella società cooperativa vi è almeno una delle sopra evidenziate quattro ipotesi (obbligo del

IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni e ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I poteri del collegio sindacale sono:

- effettuare ispezioni e controlli della cooperativa;

- acquisire dati sulla gestione;
- assistere alle riunioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;
- convocare l'assemblea in caso di inerzia dell'organo amministrativo o per il verificarsi di fatti censurabili di rilevante gravità.

I sindaci decadono dall'incarico se non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio. Le cause di ineleggibilità dalla carica di sindaco sono previste dall'art. 2399 del codice civile.

Nelle società cooperative il collegio sindacale deve relazionare sul carattere mutualistico dell'ente. In particolare il collegio sindacale nella relazione al bilancio deve riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico evidenziando:

- il tipo di scambio o scambi mutualistici;
- l'attività svolta e la sua attitudine a garantire il vantaggio mutualistico ai soci.

I sindaci, inoltre, devono condire, nella loro relazione, la documentazione della condizione di prevalenza espressa dagli amministratori nella nota integrativa ex art. 2513 del codice civile.

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti:

- tra questi almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- mentre tutti gli altri possono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia o docenti universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

A norma dell'art 2477 del codice civile nelle società cooperative:

- che fanno riferimento alle norme sulle srl;
- che hanno l'obbligo del collegio

sindacale;

- se lo statuto non prevede diversamente;

il controllo contabile deve essere effettuato dal medesimo collegio. In questo caso tutti i componenti del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Le funzioni dell'organo di controllo contabile sono:

- la verifica:
 - a) della regolare tenuta della contabilità;
 - b) della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato:
 - a) alle scritture contabili;
 - b) alle risultanze degli accertamenti eseguiti;
 - c) alle relative norme;
- dare un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul consolidato.

Chi effettua il controllo contabile deve:

- durante l'esercizio, svolgere delle verifiche con periodicità almeno trimestrale;
- alla chiusura del bilancio:
 - a) riferire sulla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili,
 - b) esprimere un giudizio attraverso la relazione sul bilancio.

L'incarico alla società di revisione o al revisore viene conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il parere del collegio sindacale. La durata del rapporto è fissata in tre anni ed è rinnovabile.

Il revisore può essere revocato, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.

Non possono essere incaricati del controllo contabile:

- i sindaci della società controllante;

- i sindaci delle società controllate;
- coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1 dell'art 2399 del codice civile o dallo statuto sociale.

L'art. 2409 bis del codice civile prevede che nelle società cooperative che adottano le norme delle "spa", il controllo contabile sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nelle società, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, possono prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da tutti revisori contabili. ■

INPS

AL VIA IL PIANO DI VIGILANZA 2009

È stato diffuso, con la circolare 27/2009, il piano di vigilanza dell'Inps per l'anno in corso. L'azione di vigilanza si incentrerà soprattutto nei confronti di aziende "etniche" gestite da minoranze e organizzate con l'impiego di lavoratori appartenenti alle stesse minoranze, che spesso operano al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere previdenziale e fiscale; inoltre, saranno viste le situazioni a rischio come quelle dei titolari di partita Iva che non versano contributi, quelle degli associati in partecipazione, laddove celino veri e propri rapporti di lavoro subordinato, e anche quelle relative ai contratti part-time nell'edilizia, e all'irregolare utilizzo di manodopera negli appalti, e infine quelle legate alle "finte cooperative".